



FONDAZIONE ZUCHELLI

QUESTE CASE APPARTENEVANO  
ALL'ANTICA FAMIGLIA ZUCHELLI  
CHE EBBE IN SOMMO GRADO IL CULTO DELLE ARTI E  
DELLA MUSICA IN PARTICOLARE ECCELLENDO NELL'ARTE LIRICA  
E NE HA TRAMANDATO L'AMORE ALLE NUOVE GENERAZIONI  
MEDIANTE LA "FONDAZIONE ZUCHELLI",  
VOLUTA DALLE ULTIME DISCENDENTI BIANCA E SANTINA  
A FAVORE DEGLI ALLIEVI MERITEVOLI DEL CONSERVATORIO  
DI MUSICA G.B. MARTINI E DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI

## **STATUTO**

**della Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli  
Ente Filantropico**

**Approvato dal CdA in data 15 luglio 2026**

**Annotato nel Registro del RUNTS n. di Repertorio 180831 in data 8 settembre 2026**

**FONDAZIONE CARLO, CAROLINA, BIANCA E SANTINA ZUCCHELLI**

**STATUTO**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E PATRIMONIO**

**Art.1 - Denominazione**

È istituita in Bologna la "Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli".

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore l'ente assume la denominazione "Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli ENTE FILANTROPICO", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore).

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di Ente Filantropico.

**Art. 2 - Finalità**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale di promuovere e sviluppare lo studio, la conoscenza e la fruizione della musica e delle arti figurative.

La Fondazione nel perseguimento delle predette finalità eroga, ai sensi dell'art. 37 del Codice del Terzo Settore, risorse economiche (denaro), beni o servizi, anche d'investimento a favore e sostegno di categorie di persone svantaggiate per il sostegno delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale (art.5, lett. i D.Lgs.117/2017);

Nell'esercizio delle sue attività di interesse generale la Fondazione:

- in via prioritaria istituisce, secondo la volontà della testatrice, borse di studio da destinarsi a sostegno degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e del Conservatorio G.B. Martini di Bologna di buone attitudini ma svantaggiati, come meglio precisato al successivo articolo 4);

- promuove e organizza, corsi, seminari, concerti, mostre, rassegne, spettacoli, autonomamente od anche in collaborazione con altri istituzioni pubbliche o private, italiane od estere.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con

Allegato "B"  
al n.34018  
di raccolta

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero.

Il fondo di dotazione è rappresentato dal patrimonio originario della Fondazione ed è costituito dal lascito disposto in parti uguali dalla Sig.na Santina Zucchelli fu Carlo a favore della Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica di Bologna, con testamento in data 2 gennaio 1952, per atto del Dott. Cesare Sassoli, Notaio in Bologna, e di cui alla tabella descrittiva A) allegata al presente Statuto.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere.

Ai sensi dell'art.38, primo comma, del Codice del Terzo Settore, il patrimonio può essere incrementato con ulteriori lasciti testamentari e donazioni di persone fisiche, enti privati o pubblici, contributi pubblici e privati ed attività di raccolta fondi.

Terzi, persone fisiche o enti di qualsiasi natura (di seguito "il disponente"), possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni vincolati alla realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente e concorrono a comporre il patrimonio vincolato della Fondazione. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Il patrimonio e le risorse della Fondazione sono gestiti nel rispetto dei principi di economicità e di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori (stakeholders).

### **Art. 4 - Utilizzazione del patrimonio - borse di studio**

Con la rendita del patrimonio originario della Fondazione, al netto delle spese di amministrazione e dei compensi di cui al successivo Art.12, vengono istituite, secondo la volontà della testatrice, borse di studio da conferirsi annualmente, per una metà della rendita stessa, a favore degli allievi dei corsi della Accademia di Belle Arti nei quali viene impartito l'insegnamento delle arti figurative nelle sue diverse tecniche ed applicazioni, e l'altra metà agli allievi dei corsi del Conservatorio.

Le borse di studio sono assegnate agli allievi dotati di buone attitudini e svantaggiati, per esempio in quanto sforniti di mezzi

economici adeguati ad assicurare loro la possibilità di coltivare le arti e la musica rispetto alle quali abbiano dimostrato talento ed applicazione.

Qualora non vi siano allievi in possesso dei requisiti prescritti per il Conferimento delle borse di studio, l'importo delle medesime verrà destinato per l'anno successivo al finanziamento di premi e borse di studio e più in generale in attività volte a valorizzare il lavoro degli studenti.

La rendita del patrimonio ulteriore rispetto a quello originario, come anche dei lasciti, delle donazioni e dei contributi disposti in ragione di specifiche attività da effettuarsi da parte della Fondazione sarà destinata ad attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione osserva i seguenti principi e criteri di gestione:

a) opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori, ed efficienza, perseguendo la conservazione del proprio patrimonio secondo principi di prudenza, di economicità e di programmazione annuale e pluriennale;

b) la destinazione delle risorse e le erogazioni di denaro, beni o servizi avverranno ispirandosi ai principi di verità, imparzialità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

La destinazione e le modalità di erogazioni di denaro, beni o servizi potranno essere disciplinate con apposito regolamento interno.

## **SEZIONE II - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

### **Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione e procedimento di nomina.**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri.

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

a) il Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;  
b) il Presidente del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;

c) un membro nominato da Fondazione Lucio Saffaro (c.f.: 91187360374);

d) un membro nominato da Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa (c.f.: 00415760370);

e) il quinto membro, con funzioni di Presidente, nominato a maggioranza dai quattro consiglieri già nominati ai sensi delle lettere a), b), c) e d).

i) Disciplina della nomina del quinto membro.

La nomina del quinto membro deve avvenire nella prima riunione dei primi quattro membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, riunione che dovrà essere convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza entro otto giorni dall'accettazione della carica da parte dell'ultimo consigliere nominato dagli Enti anzidetti ai sensi dei punti c) e d), e che

avrà all'ordine del giorno solo tale argomento. All'adunanza parteciperà, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

Qualora nel corso di tale seduta non si formi una maggioranza favorevole alla nomina di una fra le persone proposte dai consiglieri già nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza dovrà convocare nuovamente il nuovo Consiglio di Amministrazione entro giorni dieci dalla prima adunanza.

Qualora anche nella seconda adunanza non si riesca a formare una maggioranza favorevole alla nomina di una fra le persone proposte dai consiglieri già nominati, il quinto componente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato da uno dei due Enti di cui ai precedenti punti c) e d), secondo il principio di turnazione alternata riferito ai diversi mandati del Consiglio di Amministrazione, secondo la seguente regola sequenziale: al verificarsi della prima situazione di stallo, la nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione, è affidata a Fondazione Lucio Saffaro; al verificarsi della seconda situazione di stallo, anche se a distanza temporale di più mandati rispetto alla prima, la nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione, è affidata a Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa; al verificarsi di ulteriori successive situazioni di stallo nel corso del tempo, la nomina è affidata secondo la medesima regola di turnazione.

A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza dovrà inviare richiesta di nomina all'Ente cui spetta in applicazione della regola turnaria sopra stabilita. L'indicazione del nominativo deve pervenire alla Fondazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

ii) Disciplina della nomina del terzo e del quarto membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del presente articolo, lett.c) e d).

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina agli Enti sopra indicati il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà inviare la relativa richiesta ad ogni singolo ente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della carica; l'indicazione del nominativo deve pervenire alla Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Qualora l'ente cui spetta il diritto di nomina non lo eserciti entro il termine sopra indicato, la nomina avverrà, a maggioranza, per cooptazione da parte dei primi tre consiglieri nominati ai sensi dei punti a), b) e c) o d), nel corso di una loro riunione convocata da Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

Qualora non si formi una maggioranza dei primi tre consiglieri già nominati in ordine alla persona da nominare per cooptazione, la nomina spetterà all'Ente che ha già tempestivamente nominato il membro del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina. L'indicazione del nominativo deve pervenire alla Fondazione entro

45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

In ogni caso il consigliere così cooptato resterà in carica fino alla scadenza del mandato e verrà sostituito, in corso di mandato, in caso di esercizio del diritto di nomina da parte dell'Ente cui spettava inizialmente rimasto inerte.

In ogni caso, al successivo rinnovo dell'intero consiglio di Amministrazione dovrà essere nuovamente interpellato l'Ente rimasto inerte in occasione del precedente rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - durata e requisiti soggettivi.**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica, ed i suoi membri possono essere confermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone di specchiata moralità e, sulla base del curriculum professionale, con documentate competenze tecniche e di professionalità nelle materie specificamente attinenti gli scopi ed alle attività di interesse generale della Fondazione e/o, più in generale, con competenze in materia di amministrazione e gestione di enti di diritto privato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, fatti salvi i membri di diritto.

In tal caso di cessazione dalla carica di un consigliere di amministrazione i membri restanti devono provvedere a richiedere a chi, ai sensi del presente statuto, ha nominato il Consigliere cessato, di provvedere alla nomina del sostituto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali senza che sia pervenuta la nuova designazione, alla sostituzione provvederà il medesimo Consiglio di Amministrazione per cooptazione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione a cui partecipa.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

**Art.7 Consiglio di Amministrazione - competenze**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- a) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- b) delibera su ogni atto di amministrazione dell'Ente, sia ordinaria sia straordinaria;
- c) delibera i programmi dell'attività istituzionale, sulla base delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo articolo 13;
- d) delibera sul numero, sull'ammontare, sulle modalità di pagamento delle borse di studio e sulla attribuzione delle medesime agli allievi, secondo le modalità di cui al precedente

art.4 e sulla base delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art.13;

e) nomina, tra i consiglieri, il vicepresidente della Fondazione;

f) nomina il componente dell'Organo di Controllo, e, nei casi previsti dalla legge, il Revisore, e ne determina il compenso;

g) nomina il Direttore della Fondazione

h) assume ogni iniziativa che ritenga utile nell'interesse della Fondazione;

i) delibera sulle modificazioni da apportare, nelle forme di legge, allo Statuto della Fondazione;

l) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto, nonché su ogni materia che lo statuto non attribuisca espressamente alla competenza di altro organo della Fondazione.

Il consiglio potrà altresì delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più consiglieri determinando durata e limiti della delega.

#### **Art. 8 - Convocazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente ritenga di convocarlo e quando gliene facciano richiesta almeno due Consiglieri.

In ogni caso il Consiglio dovrà riunirsi almeno due volte all'anno, di cui una volta entro il 30 novembre dell'anno per approvare il bilancio preventivo e nel primo semestre di ogni anno per approvare il bilancio di esercizio.

Le adunanze sono convocate con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati con qualsiasi mezzo, anche telematico, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso di tre giorni. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche con modalità telematiche, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in caso di riunione esclusivamente telematica potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, se diverso da

notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento egli verrà sostituito nella sua funzione dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto di seguito previsto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per deliberare validamente sulle seguenti materie (Materie Rilevanti) occorre la presenza ed il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina del Direttore della Fondazione;
- b) decisioni in merito alla compravendita di beni immobili e all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria su beni immobili di importo complessivo superiore ad euro 100.000,00;
- c) modifiche statutarie;
- d) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio;
- e) trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

#### **Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente:

- a) vigila sull'andamento generale dell'Amministrazione dell'Ente;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori e discussioni;
- c) qualora non sia nominato il Direttore della Fondazione, sottopone al Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) firma gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento;
- e) adotta, altresì, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio che non comportino, comunque, aumento o diminuzione o trasformazione nel valore e nella consistenza della sostanza patrimoniale dell'Ente di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) rivalutabile dal Consiglio di amministrazione, anno per anno, tenuto anche conto delle variazioni ISTAT del costo della vita, salvo a riferirne al Consiglio medesimo nella prima adunanza successiva all'atto;
- f) adempie agli altri compiti allo stesso affidati nel presente statuto.

#### **Art. 11 - Borse di Studio**

Le borse di studio intitolate "Borse di studio della Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli" vengono conferite, secondo le modalità determinate di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, in applicazione dei criteri previsti nell'art.4 del presente Statuto.

## **Art.12 - Retribuzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Per l'esercizio delle funzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione il Consiglio stesso può deliberare l'assegnazione di gettone di presenza e così per i componenti delle Commissioni giudicatrici per le borse di studio, nei limiti previsti nell'art.8 del D.Lgs.117/2017, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

## **Art. 13 - Il Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da:

- il Direttore pro tempore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;
- il Direttore pro tempore del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna.
- un Professore nominato dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;
- un Professore nominato dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna.
- il quinto componente sarà nominato a maggioranza dai sopra detti membri del Comitato Scientifico nella prima adunanza che avrà all'ordine del giorno solo tale argomento.

Qualora nel corso di tale seduta non si formi una maggioranza favorevole alla nomina di una fra le persone proposte dai componenti dell'organo, il quinto componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico nominano, fra di loro, il Presidente.

Spettano al Comitato Tecnico Scientifico le seguenti competenze:

- a) delibera sul numero, sull'ammontare definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'esercizio economico in corso, sulle modalità di pagamento delle borse di studio e sulla attribuzione delle medesime agli allievi, secondo le modalità statutarie;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento delle borse di studio intitolate "Borse di studio della Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli", secondo le modalità determinate di anno in anno;
- c) formula al Consiglio di Amministrazione valutazioni e proposte in ordine all'attività della Fondazione (premi extra borse di studio, eventi artistico-musicali;
- d) può formulare interventi di promozione del patrimonio culturale mobile nonché promuovere attività culturali, artistiche e musicali, di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e di diffusione delle attività della Fondazione.

Si applicano al Comitato Tecnico Scientifico, in quanto compatibili, le norme statutarie dell'art.8 ("Convocazioni del Consiglio di Amministrazione").

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. In caso di sua assenza o impedimento egli verrà sostituito dal componente presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico occorre che sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo.

Il Comitato Tecnico Scientifico delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se presente.

Alle adunanze del Comitato Tecnico Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.14 - Organo di Controllo - Revisore Legale.**

L'Organo di Controllo è composto da un unico componente avente i requisiti previsti nell'art. 3 del D.Lgs.117/2017 nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce il compenso per l'esercizio delle funzioni dell'Organo di Controllo in conformità alle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs.117/2017 e nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione.

L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il componente resta nell'ufficio fino a quando non entra in carica il successore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, il consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o affida le relative funzioni all'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee-guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Presidente notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

Delle proprie determinazioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è invitato con le stesse modalità previste per i relativi componenti.

L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie determinazioni.

### **SEZIONE III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

#### **Art.15 - Il Direttore della Fondazione.**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina del Direttore della Fondazione.

Il direttore della Fondazione deve essere scelto tra coloro che, preferibilmente laureati in materie giuridico-economiche e/o gestionali, abbiano sviluppato adeguata esperienza nel settore dell'amministrazione di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore sia in ambito immobiliare che della comunicazione.

Il Direttore della Fondazione:

- a) ha la gestione ordinaria della Fondazione nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nello Statuto;
- b) sovrintende a tutti gli Uffici della stessa e dirige il personale;
- c) è responsabile del buon andamento dei servizi e della gestione dei servizi amministrativi;
- d) esegue le deliberazioni e le determinazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle rispettive competenze;
- e) propone ai competenti organi della Fondazione le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- f) ha la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei compiti allo stesso conferiti nel presente articolo, ed in funzione dello svolgimento degli stessi;
- g) cura la tenuta dei Libri della Fondazione previsti dalla legge o dal presente statuto;
- h) svolge le funzioni di segretario durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **SEZIONE IV - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

##### **Art.16 - Anno finanziario**

L'anno finanziario della fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

##### **Art. 17 - Bilancio preventivo e di esercizio.**

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo è redatto secondo criteri di prudenza ed in coerenza con gli obiettivi della Fondazione quali determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio della Fondazione relativo all'anno precedente, redatto a norma dell'art. 13 del D.Lgs.117/2017 e relative disposizioni applicative. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio è accompagnato dal bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.117/2017 e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.117/2017, il bilancio sociale deve

contenere l'elenco degli importi delle erogazioni delibera ed effettuate nel corso dell'esercizio.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata, nei modi di legge, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali.

#### **SEZIONE V - SOSTENITORI E VOLONTARI**

##### **Art.18 - Sostenitori**

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Sostenitore", alle persone fisiche e gli enti, pubblici o privati che abbiano effettuato un apporto annuale di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ovvero abbiano svolto attività di rilievo particolare a favore e nell'interesse della Fondazione.

La qualifica di "Sostenitore" assume esclusivamente natura onorifica, è deliberata con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione ed è insindacabile. I sostenitori, anche collettivamente intesi, non costituiscono né compongono un "organo" della Fondazione.

Coloro che assumono la qualifica di "sostenitori" verranno inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso noto in occasione di manifestazioni o iniziative pubbliche.

La qualifica di "Sostenitore" è annuale ed è intrasmissibile; il "Sostenitore" può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di particolari benemeritenze meritate, a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, per le attività di cui al comma primo del presente articolo, la qualifica di Sostenitore potrà essere attribuita a vita.

##### **Art.19 - Volontari**

Al fine di contribuire al raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs 117/2017.

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del D.Lgs.117/2017.

I volontari della Fondazione saranno iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.  
La Fondazione provvederà ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **SEZIONE VI**

##### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E MODIFICHE DI STATUTO**

###### **Art. 20 - Estinzione della Fondazione.**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

###### **Art. 21 - Modifiche dello statuto**

Le norme del presente statuto possono essere modificate, nelle previste forme di legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

###### **Art. 22 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e per quanto ivi non previsto le norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Jadranka Bentini

Firmato: Marco Maltoni Notaio